

USURA SOPRAVVENUTA E CLAUSOLE DI SALVAGUARDIA.
RIFLESSIONI A MARGINE DELL'ORDINANZA N. 30404 DELLA CASSAZIONE

Salvatore Faija *

Corte di Cassazione, sez. I, 26 novembre 2026, n. 30404 ¹

L'usura originaria costituisce un vizio genetico del contratto, non configurabile ex post (c.d. usura sopravvenuta), da verificare esclusivamente al momento dell'insorgenza del vincolo contrattuale (come si deduce dalla chiara formulazione della norma che parla di "convenuti interessi usurari", (art. 1815, comma 2, c.c.). Ne consegue che la clausola del contratto di mutuo con cui mutuante e mutuatario determinano un tasso di interesse usurario è illecita e viola l'art. 644 c.p. se il tasso supera la soglia di legge nel momento della sua "pattuizione", ma non può diventarla per effetto di una sopravvenienza successiva.

SOMMARIO: 1. Premessa – 2. L'elemento temporale della pattuizione nella disciplina dell'usura – 3. Osservazioni sull'orientamento consolidato – 3.1 (segue) Buona fede *in executivis* ed esigibilità degli interessi. – 4. Rilievo e sorte degli interessi moratori e usurari – 5. L'usura sopravvenuta nel dibattito civilistico – 6. La clausola di salvaguardia a rimozione dell'usura sopravvenuta – 6.1 (segue) Funzione conformativa della clausola e profili critici – 7. Conclusioni.

1. – Dopo più di trent'anni dall'introduzione della l. n. 108/1996, la questione del rilievo dell'usura sopravvenuta continua a stimolare molteplici riflessioni, costituendo uno dei campi del diritto delle obbligazioni in cui più sensibilmente si manifesta la tensione tra formalismo giuridico e istanze di giustizia sostanziale.

Così il dibattito dottrinale e giurisprudenziale che ha accompagnato l'applicazione della disciplina antiusura si sintetizza nella parabola costituita dalla successione tra una fase ascendente di valorizzazione del dato economico e dell'equilibrio negoziale e una fase discendente in cui si è progressiva-

* Dottore magistrale in Scienze economiche e finanziarie.

¹ Il testo completo, tratto dal sito www.italgiure.giustizia.it, è reperibile su www.giureta.unipa.it/Cass_civ_34404_2024.pdf.



mente rafforzato un orientamento interpretativo ispirato a una concezione oggettiva, statica e formalizzata del rapporto obbligatorio ².

Fin dai primi anni successivi all'entrata in vigore della normativa in questione, la dottrina ha manifestato una crescente attenzione verso il problema dell'usura sopravvenuta, ossia l'eventualità che, durante l'esecuzione di un contratto di finanziamento, il tasso di interesse previsto possa superare i limiti stabiliti dal legislatore per via di un abbassamento (appunto sopravvenuto alla stipulazione del contratto) della soglia di usura. Dinanzi a questa evenienza, l'usura non sarebbe più intesa soltanto come vizio genetico del negozio, bensì come fenomeno dinamico da valutare in relazione allo svolgimento del rapporto e alle sue eventuali modificazioni avvenute nel prosieguo ³.

La questione ha dato luogo ad un significativo disallineamento tra i vari orientamenti in giurisprudenza, risolto con l'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione del 19 ottobre 2017, n. 24675 ⁴. Tale decisione ha assunto un valore sistematico di particolare rilievo nell'affermare l'irrelevanza – tanto sotto il profilo penale quanto sotto il profilo civile – del superamento del tasso soglia nella fase successiva alla conclusione del contratto. In particolare, la Suprema Corte ha ancorato la propria argomentazione sull'interpretazione autentica fornita dall'art. 1, d.l. n. 394/2000, conv. in l. n. 24/2001, secondo cui la valutazione dell'usurarietà deve avvenire con esclusivo riferimento al momento in cui gli interessi sono stati pattuiti.

Tale pronuncia ha segnato proprio l'inizio della fase discendente della parabola relativa all'usura sopravvenuta.

² In altri termini, l'usura viene ad essere considerata "esclusivamente" alla luce del momento della pattuizione iniziale, senza che assumano rilievo eventuali modificazioni successive del contesto relativo al negozio, e impermeabile a un intervento riequilibratore della buona fede o di (appunto) sopravvenienze significative.

³ Sul quadro storico e teorico dell'usura sopravvenuta v. T. Tomasi, *Alla (ri)scoperta dell'usura sopravvenuta*, in *Nuove leg. civ. comm.*, 2019, 1284 s.

⁴ Cass. s. u. 19-10-2017, n. 24675, in *Foro.it.*, 2017, I, 2374, con nota di G. Salvi, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, in *Nuova giur. civ. comm.* 2017; S. Pagliantini, *Dopo le Sezioni Unite: sulla c.d. usura sopravvenuta e un abuso del diritto che non c'è*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 558 s.; F. Giuliani, *Riflessioni su Cassazione 19 ottobre 2017, n. 24675: le Sezioni Unite decretano il definitivo tramonto dell'usura sopravvenuta*, in questa *Rivista*, vol. XVI, 2018, 53 s.; G. Guizzi, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 12/2017, 1496 s.; S. Alecci, *Le Sezioni Unite e il tramonto dell'«usura sopravvenuta»*, in *Dir. civ. cont.*, 30 ottobre 2017.

Se prima del 2017 si registravano interventi di merito e tentativi dottrinali volti a valorizzare i principi generali di buona fede⁵ e sopravvenienze, successivamente all'intervento delle Sezioni Unite si è potuto assistere ad un progressivo e netto irrigidimento interpretativo.

In tale contesto, la giurisprudenza di merito ha consolidato nel tempo un orientamento univoco, impermeabile alle sollecitazioni provenienti dalla dinamica economica dei rapporti negoziali.

Tuttavia, la più recente riflessione dottrinale ha continuato ad interrogarsi sul significato profondo dell'usura sopravvenuta e sulle implicazioni di quest'ultima, paventando il rischio di tradire la *ratio* della disciplina antiusura, che assolve al ruolo fondamentale di garantire una effettiva protezione del contraente debole anche nella fase di esecuzione contrattuale⁶.

La sentenza n. 30404 del 26 novembre 2024 torna sul tema dell'usurarietà degli interessi, tema non privo di zone grigie o profili problematici, costituendo l'approdo più recente del percorso evolutivo della giurisprudenza, con cui l'interprete deve confrontarsi.

2 – L'ordinanza n. 30404/2024 della Suprema Corte di Cassazione ribadisce l'assunto secondo cui il momento determinante per la valutazione circa la legittimità del tasso di interesse è esclusivamente quello in cui è avvenuta la sua pattuizione⁷, ed è infatti questo il c.d. punto fermo intorno al quale ruota l'intero impianto normativo della disciplina antiusura.

Nel caso concreto, il ricorrente aveva contestato l'usurarietà del tasso corrispettivo pattuito, sostenendo che la pattuizione effettiva fosse intervenuta non alla data della sottoscrizione del negozio, bensì a quella successiva all'erogazione. Secondo tale ricostruzione, sarebbe stato proprio questo il momento a partire dal quale il negozio si sarebbe concretamente perfezionato, con la conseguenza che si sarebbe dovuto dimostrare che, a quella data, il tasso soglia fosse stato superato⁸, così da fondare una declaratoria di nullità

⁵ Pagliantini, *Dopo le Sezioni Unite: sulla c.d. usura sopravvenuta e un abuso del diritto che non c'è*, cit., 560 s.

⁶ G. Salvi, *L'irrilevanza dell'usura sopravvenuta alla luce del vaglio (forse) definitivo delle Sezioni Unite*, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 517 s.

⁷ Cass. ord. 26-11-2024, n. 30404, §3, in *motivazione*.

⁸ Cass. ord. 26-11-2024, n. 30404, *Nel primo motivo di ricorso, la parte deduceva che la pattuizione del tasso non fosse avvenuta nel momento della sottoscrizione (30 aprile 2010), bensì all'erogazione*

ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c.⁹.

La Suprema Corte rigetta la ricostruzione del ricorrente proprio sotto il profilo sostanziale, affermando che, ai fini della verifica dell'usurarietà degli interessi, nessun evento successivo alla stipula può incidere sulla legittimità del contratto. In altri termini, occorre ancorare la verifica di legittimità del tasso di interesse unicamente alla data di convenzione originaria, conformemente a quanto previsto dalla legge di interpretazione autentica del dato normativo in esame, ossia la soglia vigente al momento in cui gli interessi sono stati "promessi o convenuti".

È su tale base che la data di pattuizione assume valore normativo, quale vero e proprio parametro della legalità negoziale. Essa non costituisce un mero riferimento cronologico, ma un elemento sistemico che delimita il perimetro dell'intervento giudiziale e rende irrilevante, ai fini della verifica dell'usurarietà, ogni fatto successivo alla stipula¹⁰.

Questa impostazione, già ampiamente delineata da Cass. Sez. Un., n. 24675/2017, con l'ordinanza in questione, riceve un'applicazione significativa. Il giudice è infatti chiamato a pronunciarsi su un caso in cui il superamento del tasso soglia era stato contestato non già sulla base del tasso pattuito, ma della sua incidenza reale in fase esecutiva.

Ne deriva che la verifica della liceità del contratto viene ancorata esclusivamente al suo momento genetico, con la conseguenza che solo tale momento può essere assunto come parametro di valutazione della legalità negoziale.

La ricostruzione della Corte, oltre che coerente sul piano formale, si giustifica anche sul piano funzionale, dal momento che essa mira a garantire certezza, stabilità e prevedibilità del traffico giuridico. Il momento della stipula diventa così un vero e proprio "fotogramma giuridico", in quanto

(5 maggio 2010), così da ritenere superata la soglia a tale data.

⁹ La controversia trae origine da un'opposizione a decreto ingiuntivo proposta dal debitore ingiunto avverso la pretesa creditoria dell'istituto di credito. Nel giudizio di merito è stata esclusa l'applicabilità della disciplina consumeristica, in ragione della qualificazione del contraente come professionista. La Corte d'appello, con riferimento alla clausola concernente gli interessi mora, ha ritenuto che la stessa risultasse in ogni caso specificamente approvata per iscritto, mediante sottoscrizione in apposito riquadro nel contratto, ai fini dell'art. 1341 c.c. Valutazione alla quale la Suprema Corte si è uniformata.

¹⁰ Il ricorso in Cassazione, sorretto da tre motivi, adduceva: (a) la legittimità della decadenza del beneficio del termine operata dall'intermediario finanziario; (b) la usurarietà del tasso di interesse corrispettivo richiesto ed applicato dalla medesima società di credito, con condanna alla restituzione dell'indebitato versato; (c) la illegittimità degli interessi di mora applicati.

l'assetto degli interessi viene cristallizzato e sottratto a ogni futura contestazione.

Ne consegue che il giudizio di liceità viene definitivamente sigillato in un istante, limitando fortemente qualsiasi revisione *ex post*.

Tuttavia, meritano di essere segnalate le implicazioni critiche di una simile impostazione. In primo luogo, l'immutabilità del momento genetico comporterebbe un ridimensionamento della fase esecutiva del contratto che, da momento rilevante sotto il profilo dell'equilibrio contrattuale viene ricondotta a mera esecuzione formale di un patto che è già chiuso in modo definitivo. Dall'altro lato, tale rigidità potrebbe compromettere la funzione protettiva della disciplina antiusura, specie nei rapporti strutturalmente asimmetrici in cui la parte finanziata si trova priva di strumenti per reagire a una sopravvenuta alterazione dell'equilibrio.

Nel caso di specie, la parte ricorrente aveva eccepito non soltanto l'usurarietà del tasso corrispettivo ma anche quella degli interessi moratori, sostenendo che la clausola di salvaguardia pattuita non fosse stata effettivamente applicata dall'istituto di credito. Ciò nonostante la Suprema Corte ha ritenuto irrilevante la condotta assunta successivamente dalla finanziaria, specificando esclusivamente il fatto che la clausola fosse stata regolarmente pattuita e sottoscritta, sicché la validità formale del contratto ha assunto un rilievo prevalente¹¹.

In definitiva, l'ordinanza in questione rappresenta l'ennesimo consolidamento di una giurisprudenza che rende centrale il momento della pattuizione. Conseguentemente, il contratto, in materia di usura, non è più soggetto a una valutazione dinamica: la sua validità si consuma nel momento genetico, e le patologie successive tendono a essere considerate estranee alla legalità negoziale. Si tratta, senza dubbio, di una scelta sistematicamente coerente, rispetto alla quale restano tuttavia aperti interrogativi profondi sulla capacità di garantire una effettiva protezione nei rapporti negoziali di durata.

3 – L'orientamento ormai consolidato – e a cui l'ordinanza in questione si è allineata – sollecita alcune osservazioni. Secondo una parte della dottrina, il ragionamento secondo cui “se i tassi non sono usurari al tempo della stipula allora non lo possono divenire nel tempo” potrebbe dimostrarsi pre-

¹¹ Ibidem, §3b.

cario o quantomeno incerto negli esiti¹². Non tutti gli interpreti riconoscono che così interpretata la disciplina antiusura prosegua lo scopo repressivo che si prefigge sanzionando condotte sociali scorrette.

Se risulta vero che tale approccio va ad assicurare certezza e stabilità ai rapporti giuridici, non può trascurarsi come questo finisca per elevare il momento costitutivo del contratto a sigillo invalicabile dell'equilibrio negoziale, sterilizzando ogni istanza relativa a future modulazioni derivanti dalla fase esecutiva del rapporto e, a riprova di tale impostazione, una parte della dottrina ha ribadito che la Cassazione avrebbe escluso ogni possibilità di una rivalutazione *ex post* del sinallagma anche laddove il verificarsi di eventuali sopravvenienze comporti un'alterazione radicale dell'originario equilibrio economico tra le parti¹³.

Il principio secondo cui il contratto di finanziamento debba essere scrupolato una sola volta – al momento della stipula – determina l'attribuzione in capo al debitore di un rischio oggettivo e unilaterale. Una parte della dottrina ha sottolineato che tale impostazione priva il mutuatario di qualsivoglia strumento di reazione proprio nella fase esecutiva del rapporto. Se gli interessi pattuiti sono legittimi *ab origine*, ogni pretesa successiva del mutuante – anche se fondata su tassi di interessi divenuti usurari nel tempo – viene considerata legittima, in quanto conforme alla “fotografia originaria” del contratto e, in una prospettiva strutturata in tal modo, il comportamento del creditore che continua ad esigere interessi sproporzionati, pur in assenza di colpa originaria, non viene esaminato alla luce dei principi generali del diritto civile con particolare riferimento alla buona fede *in executivis*¹⁴.

In questa prospettiva, una parte della dottrina ha rilevato la funzione valutativa della buona fede¹⁵, intesa come criterio interpretativo che è idoneo nel dare rilevanza alla fase esecutiva del contratto nonché a consentire una verifica

¹² G. Carriero, *Usura sopravvenuta. C'era una volta?* in *Foro.it*, 2017, 3284.

¹³ Pagliantini, op. cit., 559 s., sulla vicenda dell'usura sopravvenuta: tra rischio di cristallizzazione e potenzialità dei principi generali, dove si sottolinea che la sentenza delle Sezioni Unite produce un effetto di blindatura del contratto, andando ad ignorare l'evoluzione del rapporto nella sua fase esecutiva.

¹⁴ L. Staglioli Cerino, *L'usura sopravvenuta e il computo degli interessi moratori nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Il Corriere Giuridico*, 2021, 111., in cui viene evidenziato il fatto che il mutuatario si viene a trovare sprovvisto di strumenti di riequilibrio a fronte di una condotta creditoria formalmente legittima ma sostanzialmente squilibrata.

¹⁵ F. Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, Torino, 2015, 159 s.

sostanziale del comportamento delle parti, proprio nel caso in cui si siano verificati eventi successivi capaci di alterare l'originario equilibrio negoziale.

Tuttavia, una siffatta ricostruzione potrebbe dare vita a un rischio sistemico per la parte debole del negozio, che resta esposta a determinate fluttuazioni comprendenti svariati mutamenti economici senza alcuna tutela sostanziale.

L'esclusione radicale del momento esecutivo dal parametro del giudizio di liceità negoziale non può che suscitare diverse perplessità, specie se si considera la *ratio* ispiratrice della l. 108/96, che non va a esaurirsi nella funzione repressiva dell'usura. Quest'ultima, infatti, mira a tutelare l'equilibrio dei rapporti di credito attraverso strumenti oggettivi e accessibili, e la negazione della rilevanza riferita a tali sopravvenienze potrebbe mettere in evidenza un'alterazione o un discostamento da tale funzione sociale. Come rilevato in dottrina nella riflessione critica al formalismo giurisprudenziale post 2017, l'allontanamento da ogni "aggiornamento in corso d'opera" produrrebbe un effetto distortivo: quello di considerare le soglie antiusura come barriere statiche, ignorando che l'effettiva sproporzione può maturare progressivamente nel tempo.

Proprio in tale prospettiva dovrebbe costituire un presidio di giustizia sostanziale anche nella fase di esecuzione, consentendo una verifica dinamica circa la tenuta del rapporto¹⁶. Beninteso, il riferimento al momento genetico come parametro esclusivo della liceità resta un approdo consolidato del diritto vivente e della giurisprudenza di legittimità; tuttavia, ciò non impedisce di interrogarsi sugli effetti di tale scelta, alla luce dei principi generali del diritto civile e del mutuato contesto economico-finanziario.

In riferimento a tali rilievi, appare evidente come il dogma relativo alla pattuizione originaria, pur sorretto da argomentazioni testuali e sistematiche, pare finisca per determinare una sorta di immunità giuridica per il creditore.

Tale immunità si traduce nell'inaccessibilità a una forma di revisione giudiziale del patto, per quanto iniquo esso possa rivelarsi con il decorso del tempo, rendendo il contratto di finanziamento un guscio chiuso e indifferente alle dinamiche reali del negozio.

Le implicazioni di tale impostazione emergono in modo particolarmente evidente se si guarda alla prassi, ove il rischio di una sopravvenuta usurarietà

¹⁶ Tomasi, op. cit., 1307 s., in cui si sottolinea la rigidità formalistica post 2017, auspicando a una riapertura al controllo in itinere dei rapporti obbligatori.

viene affrontato attraverso strumenti di auto contenimento del tasso, tra cui le c.d. clausole di salvaguardia, di cui tratteremo più avanti.

3.1 – L'ordinanza oggetto della riflessione induce altresì a un'analisi più ampia circa l'eventualità di valorizzare la buona fede oggettiva e il dovere di correttezza quali strumenti in grado di temperare gli effetti derivanti dall'attuale lettura formalistica del fenomeno usurario.

Il ragionamento si concentra, in questa parte, sulla eventuale contrarietà ai doveri di correttezza e buona fede di cui all'art. 1375 c.c. della stessa pretesa di interessi divenuti superiori alla soglia usuraria. La pretesa del creditore risulterebbe incompatibile con il principio di solidarietà sancito dall'art. 2 della Costituzione, che impone a ciascuna delle parti di agire tutelando anche gli interessi dell'altra, indipendentemente dall'esistenza di obblighi contrattuali specifici o da puntuali prescrizioni normative¹⁷.

Sul punto, la Cassazione a Sezioni Unite del 19 ottobre 2017, n. 24675¹⁸, osserva come la buona fede debba essere intesa quale criterio che disciplina il contegno delle parti nella fase di esecuzione del contratto, integrando gli obblighi già derivanti dal vincolo negoziale. Ne consegue che la mera pretesa di un diritto, ancorché convenuto, non può essere di per sé considerata una violazione del principio di buona fede, salvo il caso in cui le modalità del suo esercizio risultino scorrette o abusive. In altri termini, la pretesa di interessi che in corso di rapporto divengono superiori al tasso soglia potrebbe risultare sempre legittima, non potendosi presumere una sua contrarietà a buona fede, a meno che le modalità di riscossione non si pon-

¹⁷ Salvi, *L'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite*, cit., 523.

¹⁸ Cass. s. u. 19-10-2017, n. 24675, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2018, 517 s., con nota di G. Salvi, *L'irrilevanza dell'usura sopravvenuta, alla luce del vaglio (forse) definitivo delle sezioni unite*, in cui «la questione si riferisce alla restituzione degli interessi usuari corrisposti in esecuzione di un contratto concluso prima dell'entrata in vigore della l. 108/1996, ma eseguito anche successivamente, e dove la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite ha ritenuto di escludere la configurabilità circa la c.d. usura sopravvenuta con espresso richiamo alla legge di interpretazione autentica contenuta nella l. n. 24/2001. La Corte ha ribadito che l'art. 644 c.p. va ad individuare l'unico parametro di riferimento per qualificare l'usurarietà, da valutare con particolare riferimento al momento della pattuizione degli interessi e non al momento in cui questi sono pagati. Da ciò discende la legittimità della pretesa creditoria del tasso convenuto anche nel caso in cui, durante lo svolgimento del rapporto, il medesimo tasso dovesse divenire superiore alla soglia di usura».

gano in conflitto con il criterio di correttezza. In proposito, un autorevole indirizzo dottrinale riconduce l'inesigibilità del credito al principio di buona fede e correttezza, configurandola come limite al diritto di credito in presenza di una condotta abusiva in esecuzione del rapporto obbligatorio¹⁹.

Da tale prospettiva, l'inesigibilità assume una funzione di barriera nei riguardi di una pretesa che, pur fondata su di un patto formalmente valido, si traduce in una condotta antiggiuridica rispetto al parametro della solidarietà contrattuale, in quanto incompatibile con i doveri di lealtà e cooperazione che devono permeare l'esecuzione del vincolo.

La giurisprudenza di legittimità, tuttavia, pur mostrando una sensibilità più avvertita verso una lettura costituzionalmente orientata della clausola generale di buona fede, pare arrestarsi di fronte alla necessità di garantire la certezza e la stabilità dei traffici giuridici. Ne consegue che la buona fede in *executivis* assume una funzione di correttivo idoneo a incidere sulle modalità di esercizio del diritto di credito, e non sul contenuto del vincolo negoziale originariamente convenuto.

In questo quadro ricostruttivo, la tensione solidaristica che anima il principio di correttezza – quale espressione di un contratto sempre più dinamico e funzionale ai valori dell'ordinamento – incontra un limite fisiologico proprio nella struttura oggettiva della disciplina antiusura, che resta ancorata al momento genetico della pattuizione.

È dunque in questo bilanciamento tra istanze di solidarietà e esigenze di prevedibilità sottese alla stipulazione del contratto di finanziamento che si manifesta la scelta di sistema perseguita: l'usura permane fenomeno originario, mentre la buona fede opera come criterio di controllo dell'esercizio del diritto, e non come parametro conformativo del contenuto contrattuale²⁰.

4 – Occorre, a questo punto, verificare se le conclusioni cui è pervenuta la Corte nella pronuncia in esame trovino applicazione anche con riferimento al rapporto tra interessi moratori e disciplina antiusura²¹, ambito nel qua-

¹⁹ L. Mengoni, voce «*Responsabilità contrattuale*», in *Enc. XXXIX*, Giuffrè, 1988, 1090. Sul tema v. anche U. Breccia, *Le obbligazioni*, Giuffrè, 1991, 491 ss.; Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, cit., 452.

²⁰ T. Tomasi, *Alla (ri)scoperta dell'usura sopravvenuta*, cit., 1286 ss.; L. Staglioli Cerino, *L'usura sopravvenuta e il computo degli interessi moratori nell'evoluzione giurisprudenziale*, cit., 11 ss.

²¹ Sul punto v. anche A. Purpura, *Commissione di massimo scoperto e usura*, in *questa Rivista*,

le si è sviluppato, nel tempo, un persistente dibattito interpretativo tra orientamenti giurisprudenziali e dottrinali non sempre convergenti²².

Un primo indirizzo, affermatosi in talune pronunce della giurisprudenza di merito, nonché dall'arbitro bancario e finanziario²³, propende per l'estraneità degli interessi moratori al perimetro applicativo della disciplina antiusura. Secondo tale impostazione, il perimetro normativo designato dall'art. 644 c.p. avrebbe riguardo esclusivamente ai soli interessi che costituiscono il corrispettivo della prestazione in denaro, in quanto solo questi sono rappresentativi della remunerazione del credito.

A sostegno della menzionata tesi viene richiamato a conforto l'art. 1815, comma 2, c.c., che commina la nullità della pattuizione degli interessi usurari: disposizione che secondo questa ricostruzione dovrebbe essere circoscritta alla sola specie di interessi corrispettivi²⁴. L'estensione della sanzione anche agli interessi moratori eccedenti la soglia usuraria produrrebbe, per converso, un effetto distorsivo, determinato dal fatto che il debitore verrebbe indotto all'inadempimento, potendo beneficiare dell'esclusione della debenza di qualsiasi interesse in caso di accertata usurarietà.

Si rileva, oltretutto, che nei decreti ministeriali emanati con cadenza trimestrale ai fini della rilevazione del TEGM relativo alle diverse operazioni

2019, 65 s.; M. Cian, *Il costo del credito bancario alla luce dell'art. 2 bis l. n. 2/2009 e della l. n. 108/2009: commissione di massimo scoperto, commissione di affidamento e usura*, in *Banca borsa*, 2010, I, 182 s.

²² Per un più ampio approfondimento circa la rilevanza degli interessi ai fini della verifica dell'usurarietà si vedano, A. Purpura, *Autonomia privata. Responsabilità e attuazione coattiva del credito*, Torino, 2020, 105 s.; C. Robustella, *Usura bancaria e determinazione del "tasso soglia"*, 2017, 163 s.; Id., *Sull'applicabilità del limite dei "tassi soglia" agli interessi moratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2013, 1003 s.

²³ Sul punto v. ABF, Collegio di coordinamento, 28 marzo 2014, n. 1875, in *Contr.*, 2015, 25 s., con nota di F. Volpe, *Interessi moratori e usura*; e in *Nuova. Giur. civ.*, 2014, 928 s.

²⁴ Tale orientamento, fonda parte del proprio argomento, sulla base di una lettura strettamente letterale della legge di interpretazione autentica (d.l. 394/2000, conv. in l. 24/2001) di cui all'art. 1, comma 1., il quale dispone che siano da considerarsi usurari gli interessi «promessi o comunque convenuti a qualunque titolo», e dove proprio con riguardo alla collocazione dell'espressione «a qualunque titolo» dopo le parole promessi o comunque convenuti», è stata intesa come segno del riferimento ai soli oneri accessori del credito – vale a dire agli interessi pattuiti sotto forma di commissioni, remunerazioni o anche spese – con esclusione del costo eventuale riconducibile alla mora. In proposito, A. Cinque – C.A. Valenza, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597*, in *Contr. Impr.*, 2/2021, 603, nt. 14.

soggette alla disciplina antiusura, non vengono computati gli interessi moratori. Tale scelta è stata ricondotta in dottrina e dalla giurisprudenza al c.d. principio di simmetria, in forza del quale le voci di costo considerate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze per la determinazione del tasso medio (parametro di riferimento per la determinazione del c.d. tasso soglia) dovrebbero corrispondere a quelle rilevanti nella fase di accertamento giudiziale dell'usura²⁵. Ne deriverebbe l'inopportunità di sottoporre gli interessi moratori a un giudizio di usura sulla base di un tasso soglia calcolato senza tener conto di tale componente.

Su questa base, l'esclusione degli interessi moratori dalla disciplina antiusura non implicherebbe il voler rendere il debitore sprovvisto di tutela, poiché la protezione del soggetto finanziato verrebbe assicurata dall'art. 1384 c.c., attraverso il potere del giudice di ridurre d'ufficio la penale eccessiva, anche con riferimento alla misura degli interessi moratori.

Un'altra parte della dottrina riconosce invece la rilevanza dei moratori nell'ambito della disciplina antiusura, muovendo da argomenti di carattere letterale: né l'art. 1815 c.c., al comma 2, né l'art. 644 c.p., al comma 4, né la legge di interpretazione autentica distinguono tra diverse tipologie di interesse²⁶. Difatti, non risulterebbe del tutto convincente l'impostazione tendente all'esclusione degli interessi moratori dal perimetro di applicazione della disciplina antiusura, valorizzandone una presunta eterogeneità funzionale rispetto a quelli corrispettivi.

Entrambe le figure rispondono, sia pure in fasi differenti del rapporto obbligatorio, all'esigenza di compensare il creditore per il mancato godimento del capitale: volontariamente differito nel caso dei corrispettivi, e coattivamente protratto nell'ipotesi di *mora debendi*²⁷. Il riferimento contenuto

²⁵ Il c.d. principio di simmetria è stato accolto, con riferimento alla commissione di massimo scoperto (CMS), da Cass., Sez. Un., 20 giugno 2018, n. 16303. Sul principio di simmetria v. Purpura, *Commissione di massimo scoperto e usura*, cit., 40 s., che ne evidenzia la funzione meramente descrittiva e non normativa; in senso analogo A. Cinque – C.A. Valenza, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597*, cit., 648 s.

²⁶ Sotto tale profilo, l'art. 644, comma 4, c.p., nel prevedere che, «per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, delle remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese (...) collegate all'erogazione del credito» è stato interpretato anche come comprensivo degli interessi moratori. Così, A. Cinque – C.A. Valenza, *Interessi moratori e usura. Riflessioni a margine di Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597*, cit., 635.

²⁷ In dottrina, si è fatto osservare come la distinzione funzionale tra interessi corrispettivi e mo-

nell'art. 644, comma 1, c.p., al farsi dare o promettere, per sé o per altri, "in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altre utilità, interessi o altri vantaggi usurari"²⁸ non appare infatti di per sé dirimente a chiarire se tra le forme di profitto vietate debbano annoverarsi anche quelle dovute in caso di ritardo nell'adempimento dell'obbligazione.

Sotto il profilo funzionale, l'affinità che lega gli interessi moratori a quelli corrispettivi – entrambi espressivi di una pretesa economica correlata all'impiego del capitale nel tempo – consente di ravvisare nei primi una componente di natura compensativa destinata a riflettere l'ulteriore redditività del capitale prestatato nella fase patologica del rapporto obbligatorio²⁹. È dunque, sul piano della loro funzione economica, più che dalla mera interpretazione letterale, che va individuato il fondamento dell'inclusione degli interessi moratori nel paradigma dell'usura in astratto, poiché tali interessi, in questo meccanismo risarcitorio intrinsecamente connesso alla remunerazione del capitale, vanno a riflettere una logica di compensazione che accresce il costo del credito nel suo complesso in capo al debitore, ed inoltre, la misura della mora che è spesso determinata unilateralmente dal finanziatore e inserita tra le condizioni di contratto, incide sulle stesse modalità di accesso al finanziamento, sì da rendere coerente la riconduzione nell'alveo degli "interessi o altri vantaggi usurari" percepiti o promessi "in corrispettivo di una prestazione in denaro"³⁰.

ratori, non possa di per sé giustificare un diverso trattamento ai fini dell'applicazione della disciplina anti usura, e in questa direzione S. Pagliantini, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, 2017, 83. In cui richiama l'idea di una – funzione reintegrativa unitaria – idonea a comprendere entrambe le tipologie di interessi, giacché anche quelli moratori dal punto di vista del debitore, rappresentano una componente di costo del credito, e mirano a compensare il creditore per la temporanea indisponibilità del capitale. Si richiama inoltre F. Piraino, *Interessi moratori, usura e la c.d. clausola di salvaguardia*, in *Contr.*, 2020, 138 s., il quale pur riconoscendo la differente funzione dei due istituti, individua un terreno comune nella scelta legislativa di assicurare la prosecuzione della remunerazione del capitale anche nella fase patologica del rapporto, per l'intera durata del ritardo nell'inadempimento, ai sensi dell'art. 1224, comma 1 c.c.

²⁸ L. Morisi, *Usura e interessi di mora: in medio stat virtus?* in *Contr.*, 2021, 115 s., che, tuttavia, approda alla conclusione della riconducibilità degli interessi moratori all'ambito di operatività dell'usura in astratto.

²⁹ Per un più esteso sviluppo della questione F. Piraino, *Interessi moratori e usura*, cit., 201 ss., ID *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 141 s.

³⁰ In questo senso F. Piraino, *Interessi moratori usurari ma contra legem*, in *Nuov. Giur. civ.*

La significatività degli interessi moratori ai fini della struttura e dell'equilibrio del sinallagma contrattuale emerge, in via sistematica, dal raffronto con la disciplina delle clausole abusive nei contratti dei consumatori, dove l'art. 33, comma 2, lett. *f*), cod. cons. considera come abusiva fino a prova contraria, la pattuizione che, in caso di ritardo o inadempimento del consumatore, imponga il pagamento di una somma di denaro a titolo risarcitorio, di clausola penale o equivalente, di importo manifestamente eccessivo.

Le questioni sin qui trattate rendono necessario introdurre il successivo profilo concernente il c.d. *principio di simmetria*, al fine di descrivere l'evoluzione giurisprudenziale e di chiarire i limiti entro cui tale criterio incide sull'applicabilità della disciplina antiusura anche con riferimento agli interessi moratori.

L'elaborazione giurisprudenziale in materia ha individuato nel principio di simmetria uno dei principali criteri interpretativi per giustificare la difficile assimilazione tra interessi moratori e interessi corrispettivi. Come osservato in dottrina, il rapporto tra usura e interessi moratori è contrassegnato da due elementi fondamentali: da un lato, l'esclusione degli interessi moratori tra le componenti considerate ai fini della rilevazione del TEGM³¹, e dall'altro, la circostanza per cui la misura proprio dei moratori risulta ordinariamente superiore a quella degli interessi corrispettivi³².

comm., 1/2021, 201 s.; ID., *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 144: "l'erogazione del finanziamento è subordinato all'accettazione di condizioni contrattuali che non si esauriscono nella previsione della corresponsione degli interessi corrispettivi ma includono anche le clausole di determinazione degli interessi moratori per l'eventualità dell'inadempimento, sicché non è esatto sostenere che questi ultimi non sono collegati alla concessione del finanziamento, rappresentando anzi la loro commisurazione al tasso convenzionale uno dei contenuti contrattuali alla cui adesione dipende la concessione del credito o dell'agevolazione finanziaria".

³¹ Il tasso effettivo globale medio, previsto all'art. 2, comma 1, l. n. 108/1996, rappresenta il parametro di riferimento per la verifica dell'usurarietà dei rapporti creditizi. Questo corrisponde al tasso degli interessi – comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese – applicato su base annua, alle operazioni della stessa natura del trimestre precedente, come rilevato periodicamente dal Ministero dell'economia e delle finanze. I valori medi così determinati, opportunamente corretti in relazione alle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto intervenute dopo il periodo di osservazione o "riferimento" vengono pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale*, e sulla base dell'ultima rilevazione disponibile, relativa alla pertinente categoria di operazioni, è individuato ai sensi dell'art. 644, comma 3, c.p., come limite oltre il quale gli interessi devono qualificarsi come usurari.

³² G. D'amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un te-*

L'orientamento che esclude la rilevanza degli interessi moratori nel giudizio di usurarietà muove, dunque, dall'esigenza di preservare una coerente simmetria tra gli elementi che concorrono alla formazione del TEGM e quelli rilevanti ai fini del calcolo del TEG applicato al singolo credito. Tale principio, elaborato dapprima in sede amministrativa e poi accolto dalla giurisprudenza di legittimità, postula una corrispondenza tra le voci di costo poste a raffronto, al fine di garantire un confronto omogeneo.

La costruzione di tale criterio ha generato un articolato dibattito – sia sul piano metodologico sia sul piano sistematico – circa la sua coerenza con la *ratio* della l. n. 108/1996 e con i principi di unitarietà e onnicomprensività del tasso soglia.

In tale prospettiva, il riferimento al rapporto di corrispondenza – o di «omogeneità» e «simmetria» – tra le componenti economiche rinvenute nella singola operazione di credito e quelle considerate ai fini della rilevazione media è stato ripreso anche dalle Sezioni Unite, che con la sentenza n. 16303 del 2018 si sono pronunciate sulla rilevanza della commissione di massimo scoperto ai fini del giudizio di usurarietà³³ e hanno evidenziato, in quel contesto, la necessità di garantire un criterio di confronto paritetico tra le grandezze poste a raffronto³⁴.

Su un versante opposto, parte della dottrina ha rilevato come già sul piano normativo il tasso soglia (costruito sulla base del TEGM) non costituisca un parametro strutturalmente corrispondente alle singole operazioni di credito, bensì un valore medio di riferimento a carattere storico e generale, ricavato dalle commissioni, remunerazioni, costi e interessi effettivamente applicati nel trimestre anteriore per operazioni della stessa natura in conformità a quanto previsto

ma controverso, 2015, 20 s., in cui pone in evidenza che un indice normativo idoneo a rappresentare tale primo elemento può essere individuato nell'art. 1224 c.c., che fissa in via forfettaria la misura degli interessi moratori, precisando altresì che, qualora prima della mora fossero dovuti interessi corrispettivi in misura superiore a quella legale, gli interessi di mora devono essere corrisposti nella medesima misura; v. anche M. Falabella, *Lusura, gli interessi di mora e i nodi da sciogliere*, in *Riv. dir. banc.*, 2019/2020, 525 s.

³³ Cass. s. u. 20-06-2018, n. 16303, nella quale è stata riconosciuta la sussistenza del c.d. principio di simmetria, Piraino, *Gli interessi moratori usurari ma contra legem*, 1/2021, cit., 202.

³⁴ L'argomento è riemerso con l'ordinanza di remissione alle Sezioni unite del 22 ottobre 2019, n. 26946, in cui la Corte ha affrontato la questione con particolare approfondimento, chiedendosi se l'esigenza di coerenza tra le voci di costo rilevanti per la rilevazione del tasso medio e quelle proprie della singola operazione di finanziamento non comporti una limitazione dell'applicabilità della disciplina anti usura degli interessi moratori.

dall'art. 2, commi 1 e 4, l. n. 108/1996; il TEG, per converso, viene configurato dal legislatore come un dato concreto e prescrittivo, che va a corrispondere alle commissioni, remunerazioni e spese a qualsiasi titolo, imposte dal contratto in relazione all'erogazione del credito, ai sensi dell'art. 644, comma 4, c.p.³⁵.

Da una parte della dottrina, inoltre, il c.d. principio di simmetria è stato ritenuto poco persuasivo, dal momento che potrebbe risultare idoneo ad agevolare forme non trascurabili di elusione della disciplina dell'usura in astratto, in quanto consentirebbe al singolo istituto di credito o intermediario finanziario di introdurre nel regolamento negoziale componenti di costo o vantaggi ulteriori, non ricompresi tra le voci considerate nelle rilevazioni trimestrali, sottraendoli in tal modo al controllo giudiziale sino all'eventuale aggiornamento delle relative istruzioni da parte di Banca d'Italia.

La maggiorazione prevista dal legislatore – che è pari al 25%, cui si aggiungono ulteriori quattro punti percentuali fino ad un massimo di otto punti rispetto al TEGM, come previsto dall'art. 2, l. n. 108/1996 – non è concepita per attribuire agli intermediari finanziari un ampio margine operativo volto a praticare condizioni sensibilmente più onerose rispetto ai valori medi del mercato creditizio³⁶. Tale meccanismo incrementale, muovendo dalla fisiologica eterogeneità tra il TEGM e il TEG dei singoli rapporti, persegue piuttosto la finalità di conferire una certa flessibilità alla fattispecie dell'usura in astratto, così da assorbire le eventuali divergenze tra le voci di costo rilevate a livello statistico con quelle effettivamente contemplate nel singolo contratto di finanziamento, incluse eventuali componenti remunerative ulteriori o atipiche³⁷. In tal modo, la disciplina riesce a comporre le due finalità sottese alla configurazione dell'usura in astratto: da un lato, il contenimento del costo del credito garantito dal c.d. effetto calmiera; dall'altro l'esigenza di preservare un adeguato livello di differenziazione nell'offerta dei finanziamenti.

Su tali questioni è intervenuta la Suprema Corte di cassazione a Sezioni Unite con la sentenza 18 settembre 2020, n. 19597³⁸, chiamata a pronun-

³⁵ Piraino, *Interessi moratori, usura e la c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 147.

³⁶ Già U. Salanitro, *Usura e interessi moratori: ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in *Gli interessi usurari*, 2017, 141 s.; v. anche Piraino, *Interessi moratori usurari ma contra legem*, cit., 203.

³⁷ G. D'amico, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., 31 ss.; F. Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 148.; Stilo, *Il c.d. principio di simmetria oltre le Sezioni Unite: nuovi scenari interpretativi e possibili "effetti collaterali"*, in *Banca, borsa, tit. cred.*, 2018, 538.

³⁸ Cass., Sez. Un., 18 settembre 2020, n. 19597. Con nota di F. Piraino, *Interessi moratori usu-*

ciarsi sulla rilevanza degli interessi moratori ai fini della disciplina antiusura e sulle conseguenze civilistiche dell'eventuale superamento del tasso soglia. Nel ricondurre anche i moratori nell'ambito della normativa di cui alla l. n. 108 del 1996, la Corte ha operato una netta distinzione tra il piano dell'accertamento dell'usurarietà in astratto e quello delle ricadute rimediali, circoscrivendo queste ultime a un effetto selettivo sulla singola clausola.

In tale prospettiva, l'eventuale eccedenza del tasso moratorio rispetto alla soglia legale non è stata ritenuta idonea a travolgere l'assetto negoziale nel suo complesso, ma è stata ricondotta alla nullità della clausola ai sensi dell'art. 1815, comma 2, c.c., con conseguente applicazione dei meccanismi sostitutivi di cui all'art. 1224, comma 1, c.c., mediante il rinvio al tasso convenzionale degli interessi corrispettivi, rimasto valido in quanto a questi ultimi non si sono estese le conseguenze invalidatorie del giudizio di usura degli interessi moratori³⁹. La soluzione accolta dalle Sezioni Unite si iscrive così in un'impostazione volta a preservare la tenuta strutturale del contratto.

5 – Nel periodo antecedente all'intervento chiarificatore delle Sezioni Unite del 2017, la questione dell'usura sopravvenuta aveva costituito terreno privilegiato di elaborazione dottrinale e giurisprudenziale alimentando un articolato dibattito volto a individuare strumenti idonei a conferire rilievo civilistico al superamento della soglia usuraria degli interessi in corso di esecuzione contrattuale⁴⁰. Una parte della dottrina aveva tentato di ricondurre il fenomeno entro le categorie ordinarie del diritto civile, nella prospettiva di una tutela del debitore non compresa integralmente sul piano del momento genetico del contratto.

In tale contesto, un primo filone ricostruttivo aveva prospettato il ricorso agli istituti della nullità di cui all'art. 1418 c.c., o della nullità parziale della clausola relativa agli interessi facendo leva sul combinato disposto degli artt. 1419, comma 2, e 1339 c.c., con la conseguenza della sostituzione automatica del tasso eccedente mediante il tasso legale o il tasso soglia *pro tempore* vigente⁴¹. Tale impostazione tuttavia si esponeva a rilievi critici di carattere sistemari *ma contra legem*.

³⁹ Piraino, *Interessi moratori usurari ma contra legem*, cit., 204.

⁴⁰ Purpura, *Autonomia privata. Responsabilità e attuazione coattiva del credito*, cit., 117 s.

⁴¹ Purpura, op. cit., 119.; così, in Cass. civ., sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150, in *Rep. Foro it.*, 2016, voce *Mutuo*, n. 6; Cass. civ., sez. III, 14 marzo 2013, n. 6550, in *Rep. Foro it.*, 2013, voce

tico in quanto la nullità – quale sanzione tipicamente genetica – risulta strutturalmente funzionale a colpire vizi originari del regolamento negoziale, e quindi difficilmente estensibile a ipotesi di sopravvenuta alterazione dell'equilibrio economico del contratto. Ne è derivata una tensione irrisolta tra la logica sanzionatoria propria della disciplina antiusura e l'esigenza di adattamento del contenuto contrattuale a parametri di liceità sopravvenuti⁴².

Ulteriori tentativi di sistemazione hanno collocato il problema sul piano della patologia funzionale del rapporto prospettando il ricorso all'istituto della risoluzione per eccessiva onerosità sopravvenuta ai sensi dell'art. 1467, comma 3, c.c.⁴³. Si è osservato però come l'assimilazione della sopravvenienza a un evento straordinario e imprevedibile incontri non poche difficoltà sul piano ricostruttivo, atteso che la fluttuazione dei tassi di interesse costituisce un fenomeno fisiologico, intrinseco della dinamica dei mercati finanziari⁴⁴.

Così, è stato spostato il baricentro della questione sul piano della risolvibilità del contratto⁴⁵, valorizzando l'idea di una illiceità sopravvenuta tale da rendere di difficile adempimento la prestazione nella parte in cui l'obbligazione preveda interessi eccedenti la soglia, portando all'applicazione dell'art. 1464 c.c., con pagamento dei soli interessi sotto soglia da parte del debitore; ovvero prospettando anche il caso dell'impossibilità parziale della prestazione di cui all'art. 1258 c.c. Anche tali ricostruzioni mostrano alcuni profili di criticità, nella misura in cui l'eventuale scioglimento del vincolo contrattuale avrebbe potuto tradursi in un esito complessivamente peggiore per il debitore, esponendolo alla restituzione immediata del capitale residuo, conseguenza più gravosa rispetto a quelle previste nell'ipotesi di usura originaria.

Una diversa linea argomentativa aveva infine valorizzato la clausola generale di buona fede, prospettando la riconduzione della pretesa di interessi divenuti usurari in corso di rapporto a ipotesi di inesigibilità per violazione dei doveri di correttezza e buona fede *ex art.* 1375 c.c. anche questa impostazio-

Usura, n. 30; o in ABF Roma, 29 febbraio 2012, n. 620. Cfr. A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, 2013, 164.

⁴² S. Pagliantini, *La saga (a sfaccettature multiple) dell'usurarietà sopravvenuta tra regole e principi*, in *Gli interessi usurari. Quattro voci su un tema controverso*, 2017, 101 ss.

⁴³ Proposta da F. Gazzoni, *Usura sopravvenuta e tutela del debitore*, in *Riv. not.*, 2000, 1445 ss.

⁴⁴ Purpura, *op. cit.*, 120.

⁴⁵ G. Passagnoli, *Ancora su regole e principi: l'usurarietà sopravvenuta*, in *Persona e mercato*, 2015, 4, 103 ss.

ne – criticata in dottrina⁴⁶ – è risultata di difficile sostenibilità sul piano sistematico, in quanto la buona fede opera come criterio di integrazione e controllo dell'esecuzione del contratto, e non come tecnica di riequilibrio del sinallagma. Sotto questo profilo, si è osservato come il contenuto delle obbligazioni derivanti dal contratto – quali il pagamento di interessi divenuti usurari solo successivamente alla pattuizione – non risulti, di per sé, idoneo a integrare una violazione del principio di buona fede, in difetto di una condotta esecutiva connotata da profili di scorrettezza tali da poter fondare responsabilità risarcitoria⁴⁷.

All'esito della ricostruzione svolta, può rilevarsi come le soluzioni elaborate in tema di usura sopravvenuta non abbiano condotto all'individuazione di un rimedio dotato di piena e univoca coerenza sistematica sul piano civilistico. In tale contesto si inserisce l'intervento delle Sezioni Unite della Suprema Corte, che con la sentenza n. 24675 del 2017, hanno fornito un significativo contributo⁴⁸.

Coerentemente con tale pronuncia la Cassazione ha escluso la possibilità di qualificare come contraria ai doveri di correttezza e buona fede, per il solo dato della sopravvenienza, la pretesa del creditore di esigere gli interessi nella misura originariamente pattuita, confermandosi così la centralità del momento della stipulazione quale parametro di riferimento per la valutazione della liceità del tasso convenzionale⁴⁹.

La decisione, tuttavia, non esclude che, in presenza di specifiche modalità di svolgimento del rapporto o di particolari circostanze del caso concreto, la pretesa creditoria possa essere oggetto di una valutazione alla luce del princi-

⁴⁶ Piraino, *La buona fede in senso oggettivo*, cit., 343.

⁴⁷ Purpura, op. cit., 121.

⁴⁸ Cass. s. u. 19-10-2017, n. 24675: la pronuncia ha esteso il proprio ambito applicativo sia ai contratti conclusi anteriormente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996, sia ai rapporti sorti successivamente, nei quali il tasso di interesse convenuto sia venuto a superare, nel corso dell'esecuzione, la soglia usuraria per effetto della sopravvenuta variazione dei tassi medi di mercato. In tali ipotesi la Corte ha affermato che il superamento della soglia in un momento successivo alla pattuizione non incide sulla validità né sull'efficacia della clausola di determinazione del tasso di interesse. Così Purpura, op. cit., 122.

⁴⁹ Purpura, op. cit., 123.; G. Guizzi, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, cit., 1500, che osserva come l'approdo delle Sezioni Unite risulti coerente con una lettura orientata al funzionamento concorrenziale del mercato del credito, nella misura in cui il mutuatario può comunque ricorrere alla surrogazione del credito.

pio di buona fede nell'esecuzione del contratto, ai sensi dell'art. 1375 c.c.

Le soluzioni riportate dalla dottrina assumono rilievo ricostruttivo e storico, evidenziando le difficoltà relative all'individuazione di un rimedio civilistico riguardo l'usura sopravvenuta e inducendo la prassi negoziale a privilegiare strumenti pattizi idonei a presidiare *ex ante* il rischio di superamento del tasso soglia. Così, fra tali strumenti, assume un ruolo centrale la "c.d. clausola di salvaguardia", la cui funzione (preventiva e conformativa al tempo stesso) consente di riportare la verifica dell'usurarietà entro i confini dell'assetto contrattuale originario⁵⁰. È dunque, alla ricostruzione normativa e applicativa di tale meccanismo che occorre ora rivolgere l'attenzione, anche alla luce della sua rilevanza decisiva nelle riflessioni a margine della decisione in oggetto.

6 – Con la finalità di prevenire le conseguenze derivanti da una eventuale e sopravvenuta usurarietà del tasso di interesse pattuito – specie nei contratti a tasso variabile o soggetti a modifica unilaterale – è prassi diffusa nei rapporti bancari l'inserimento di apposite clausole c.d. di "salvaguardia"⁵¹.

Tali previsioni sono dirette a disciplinare in via preventiva gli effetti del superamento del tasso soglia e, sotto il profilo operativo, risultano funzionali all'istituto creditizio nella misura in cui consentono di contenere il rischio che, a seguito del superamento della soglia di usura, gli interessi convenzionali non vengano corrisposti dal debitore alla banca per l'effetto che consegue dall'art. 1815, comma 2, c.c.

Nel caso concreto, la valorizzazione della clausola di salvaguardia si inserisce in un assetto negoziale che i giudici di merito hanno ritenuto validamente formato, anche avuto riguardo alla specifica approvazione per iscritto della clausola relativa agli interessi di mora.

È stata così sollevata la questione circa la compatibilità di tali clausole con il divieto di pattuizione di interessi usurari, alla luce di un orientamento della Corte di Cassazione che ha ritenuto nulla la clausola *ex art.* 1344 c.c., in quanto elusiva della norma antiusura, configurandola come clausola "*solve et repete*"⁵².

⁵⁰ Cass. s. u. 19-10-2017, n. 24675.

⁵¹ A. Volanti, *Clausola di determinazione degli interessi moratori*, in *Le clausole negoziali. Profili teorici e applicativi di clausole tipiche e atipiche*, 2017, 262 s.; V. Sangiovanni, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio usura*, in *Contr.*, 2016, V, 463 s.; A. Dolmetta, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, cit., 165. nt 59.

⁵² Cass., civ., sez. I. 22 giugno 2016, n. 12965, in *Nuova giur. civ. comm.*, 2016, I, 1593 ss., con

Attribuendo alla clausola natura vincolante, la Corte ha valorizzato la sua capacità di gravare l'istituto creditizio dell'obbligo di garantire il mantenimento del tasso di interesse entro la soglia di usura e, in tale configurazione, l'effetto impegnativo della clausola ha inciso sull'ampiezza del sindacato giudiziale in ordine all'eventuale usurarietà dei tassi, trasferendo sull'intermediario l'onere di dimostrare l'adempimento dell'obbligo assunto in caso di contestazione da parte del cliente.

Di contro, parte della dottrina ha sostenuto che le clausole di salvaguardia non si esaurirebbero in una mera obbligazione o promessa a carico della banca, bensì darebbero luogo a un meccanismo limitativo della pretesa creditoria, operando *ex ante* sul piano dell'esclusione dell'esigibilità degli interessi – o altre voci di costo – una volta oltrepassata la soglia usuraria⁵³.

La Suprema Corte ha recentemente affermato la legittimità delle clausole di salvaguardia, escludendone la natura elusiva rispetto al divieto di cui all'art. 1815, comma 2, c.c. in quanto non contrastano con norme imperative⁵⁴.

Tali clausole, lungi dal sottrarsi al vaglio dell'usurarietà, operano in funzione di garanzia del rispetto del precetto di ordine pubblico che vieta la pattuizione di interessi usurari, limitando l'esigibilità ai soli importi inferiori alla soglia⁵⁵.

Nel caso oggetto della pronuncia in esame, la clausola di salvaguardia è stata valorizzata quale elemento dirimente al fine di escludere l'illiceità del patto sugli interessi moratori usurari. In altri termini, i giudici hanno ritenuto che l'esistenza di una previsione contrattuale idonea a subordinare l'applicazione degli interessi di mora al rispetto del tasso soglia fosse sufficiente a escludere un'eventuale violazione della normativa antiusura, anche in costanza di una pattuizione che, in astratto, avrebbe potuto comportare l'applicazione di un tasso superiore al limite legale⁵⁶.

nota di U. Salanitro, *Usura e commissione di massimo scoperto: la Cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria*, in *Contr.* 2016, XI, 969 s., con nota di V. Farina, *Clausole di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure*, in *Contr.*, 2016, 969 s., entrambi i commenti scettici sulla validità della clausola.

⁵³ Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 158 s.

⁵⁴ Cass. civ., sez. III, 17 ottobre 2019, n. 26286 cit.

⁵⁵ Purpura, op. cit., 124.

⁵⁶ Cass. civ., sez. I, 26 novembre 2024, n. 30404, in cui: «le parti avevano convenuto di non superare il tasso soglia, ed infatti con la loro pattuizione da un lato non va ad infrangere la norma, ma anzi, dichiara di volersi attenere *ex ante*, difatti Agos Ducato non ha percepito interessi usurari come accertato dal CTU ed esplicitato dal giudice di prime cure».

Tale impostazione ha condotto al rigetto delle doglianze del ricorrente, il quale aveva sostenuto che, nonostante la clausola di salvaguardia, l'intermediario avesse comunque richiesto interessi in misura eccedente la soglia usuraria, assumendo con rilievo decisivo il profilo formale della pattuizione negoziale.

La valorizzazione della clausola di salvaguardia si pone così in continuità con l'orientamento giurisprudenziale consolidato che assegna al momento genetico del contratto e alla sua idoneità strutturale un ruolo prioritario nella verifica della regolarità del rapporto. In questa prospettiva, la clausola di salvaguardia viene intesa come uno strumento di autolimitazione attraverso il quale si esprime una volontà pattizia conforme all'ordine pubblico economico.

6.1 – Nel quadro così delineato, l'ordinanza in commento dedica un passaggio significativo alla c.d. clausola di salvaguardia, istituto cui la giurisprudenza ha progressivamente attribuito una funzione prevalentemente conformativa del regolamento negoziale. In questa prospettiva, la clausola assume rilievo in quanto consente di tradurre il divieto legale di pattuire interessi usurari in un impegno negoziale del mutuante a non applicare, per l'intera durata del rapporto, interessi superiori alla soglia vigente al momento della stipula. Ne discende che, in caso di contestazione giudiziale, incombe sull'intermediario l'onere di dimostrare l'esatto adempimento dell'obbligazione così assunta.

Con riferimento alla c.d. clausola di salvaguardia, occorre tuttavia evidenziare come essa rappresenti una pattuizione attraverso la quale, in presenza di un saggio di interesse variabile o soggetto a modifiche unilaterali da parte dell'intermediario, si intende assicurare che ogni eventuale oscillazione del tasso resti entro il limite della soglia usuraria vigente alla data della conclusione del contratto. Così operando, gli operatori finanziari si pongono al riparo dall'effetto radicale previsto dall'art. 1815, comma 2, c.c., evitando che la nullità si estenda anche alla determinazione degli interessi moratori concordati⁵⁷.

L'adozione di tale clausola risponde all'obiettivo di mantenere il costo del finanziamento entro i limiti legali anche nei rapporti caratterizzati da una naturale esposizione alla fluttuazione dei tassi – come ad esempio i mutui a tasso variabile – nei quali non risulta agevole anticipare eventuali sforamenti

⁵⁷ Piraino, op. cit., 158.; cfr., A Volanti, *Clausola di determinazione degli interessi moratori*, cit., 262 s.; V. Sangiovanni, *Interessi di mora e clausola di salvaguardia contro il rischio di usura*, cit., 464 s.

del tasso soglia⁵⁸. In questo senso, la clausola è stata progressivamente intesa quale presidio negoziale destinato a contenere gli effetti destabilizzanti della variabilità dei tassi nel corso del rapporto, offrendo a banche e intermediari una protezione rispetto all'incertezza che connota la fase esecutiva.

Il nodo interpretativo riguarda in primo luogo la portata negoziale attribuibile alla clausola di salvaguardia. Una parte della dottrina e talune pronunce della giurisprudenza di merito hanno ritenuto che la mera inclusione di tale pattuizione nel regolamento contrattuale valesse a escludere, in via preventiva, l'operatività della disciplina antiusura, sul presupposto che la clausola fosse idonea a trasformare il tasso soglia in un limite massimo inderogabile.

La giurisprudenza di legittimità⁵⁹ ha invece escluso che la clausola di salvaguardia possa essere colpita da nullità ai sensi dell'art. 1344 c.c. per aggiramento dell'art. 1815, comma 2, c.c., precisando che il principio fondante della materia è rappresentato dal divieto di pattuire interessi usurari, e non dalla sanzione prevista in caso di violazione.

In tal modo, viene chiarito che la clausola non si pone in contrasto con il sistema, ma opera quale limite interno al rapporto preordinato a impedire che l'applicazione del tasso oltrepassi la soglia. Al contempo, viene escluso che la clausola di salvaguardia produca un effetto automatico di sottrazione del rapporto alla disciplina antiusura, poiché essa non vale a neutralizzare *ex se* l'eventuale carattere usurario degli interessi cui accede, risolvendosi in un impegno di natura obbligatoria posto in capo all'intermediario.

In tale prospettiva, la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che la clausola di salvaguardia non è idonea a incidere sul giudizio di nullità della clausola determinativa degli interessi qualora questa risulti usuraria già al momento della stipulazione negoziale, potendo la clausola di salvaguardia operare esclusivamente sul piano delle sopravvenienze, al fine di contenere entro la soglia legale l'eventuale fluttuazione successiva del saggio convenzionale⁶⁰.

Chiarita la funzione conformativa attribuita alla clausola, occorre soffermarsi su alcuni profili problematici che la sua stipulazione può comportare.

⁵⁸ U. Salanitro, *Usura e commissione di massimo scoperto: la cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria*, cit., 1603 s.

⁵⁹ Cass., ord., 17 ottobre 2019, n. 26266, cit., 7.2., in cui viene esclusa la nullità ex art. 1815, comma 2, c.c., della clausola di salvaguardia valorizzando il divieto di pattuizione usuraria come unico principio di ordine pubblico rilevante nel sistema.

⁶⁰ Cass., ord., sez. III., 18 ottobre 2024, n. 27106,

Un primo aspetto critico riguarda l'ambito oggettivo di applicazione della clausola: è infatti necessario stabilire se essa operi con riferimento all'insieme delle componenti economiche richiamate dall'art. 644, comma 4, c.p., e dunque non solo agli interessi, ma anche costi, commissioni e spese.

Qualora la pattuizione circoscriva il proprio raggio d'azione, la funzione di prevenzione dell'usura risulterebbe inevitabilmente compressa, poiché si finirebbe per concentrarsi soltanto su una frazione delle voci che concorrono alla determinazione del TEG⁶¹. In tal senso, parte della dottrina ha osservato che una clausola di salvaguardia limitata ai soli interessi moratori – costruita in modo da ancorarne la misura al valore della soglia – finisce per svuotare di significato l'intero meccanismo di prevenzione dell'usura, poiché la saturazione del margine disponibile attraverso il solo tasso di mora rende inevitabile il superamento del limite legale allorché si computi il TEG nella sua complessità⁶².

La clausola di salvaguardia introduce nel regolamento contrattuale una dimensione prescrittiva che stabilisce un limite invalicabile oltre il quale gli interessi – o determinate altre voci di costo, se non anche l'insieme degli elementi rilevanti ai sensi dell'art. 644 c.p. – non possono spingersi. In tal modo, viene esclusa una considerazione delle relative remunerazioni sul piano della mera pattuizione astratta, poiché l'eventuale profilo di usurarietà risulta neutralizzato dal limite alla loro maturazione previsto dalla clausola stessa ovvero, in alcuni casi, dalla loro stessa configurazione come somme dovute.

Operato tale inquadramento, la sentenza in commento delimita i confini dell'istituto, precisando che la clausola non opera quale fattore di adeguamento progressivo del tasso, ma si esaurisce nella garanzia della conformità iniziale del negozio ai limiti normativi. È su questo profilo che l'ordinanza offre un contributo dirimente, poiché, nel valorizzare la presenza della clausola, rileva l'impegno contrattuale del mutuante a non esigere interessi superiori al tasso soglia vigente al momento della convenzione⁶³, senza tuttavia introdurre alcun obbligo di adeguamento successivo né incidere sulla verifica dell'usurarietà, che resta ancorata in via esclusiva al momento della pattuizione⁶⁴.

⁶¹ A. Volanti, *Clausola di determinazione degli interessi moratori*, cit., 263.

⁶² V. Farina, *Clausole di salvaguardia, commissione di massimo scoperto e divieto delle usure*, cit., 979., v. anche Piraino, *Interessi moratori, usura e c.d. clausola di salvaguardia*, cit., 159 s.

⁶³ Cass, ord., sez. I., 26 novembre 2024, Punto B.

⁶⁴ Cass., ord., sez. III., 17 ottobre 2019, n. 26286, in cui viene chiarito che: la c.d. clausola di salvaguardia «trasforma il divieto legale di pattuire interessi usurari nell'oggetto di una specifica ob-

7 – Le considerazioni sin qui svolte consentono di collocare la pronuncia in commento nel solco dell'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità che, a partire dalle Sezioni Unite del 2017, ha in modo definitivo ancorato il giudizio di usurarietà al solo momento della pattuizione degli interessi, escludendo qualsivoglia rilevanza delle sopravvenienze in corso d'opera.

L'esito cui perviene la giurisprudenza nel caso di specie, in continuità con la precedente poc'anzi menzionata, che ha sancito il definitivo tramonto dell'usura sopravvenuta⁶⁵, trova convergenza con una parte significativa della dottrina, la quale ha osservato come la ricostruzione dell'usura successiva alla l. n. 108/1996 sia sorretta da una marcata unitarietà concettuale, fondata sull'individuazione legislativa di un parametro oggettivo, rappresentato dal tasso soglia, destinato a delimitare l'eccesso remuneratorio. In questa prospettiva, l'art. 644 c.p. costituisce il fulcro sistematico dell'intero giudizio di usurarietà, poiché fissa in via normativa tanto il criterio selettivo quanto il momento della valutazione⁶⁶.

L'impostazione così delineata valorizza la stabilità dell'assetto negoziale definito dalle parti al momento della stipula. Rimettere in discussione la validità dell'accordo sulla base di circostanze sopravvenute significherebbe negare rilievo alla scelta consapevole dei soggetti in ordine all'eventuale variazione dei tassi durante lo svolgimento del rapporto, senza trascurare inoltre le implicazioni sistemiche che soluzioni alternative potrebbero determinare sui bilanci degli istituti di credito, derivanti dall'applicazione di approdi interpretativi volti a riconoscere rilevanza all'usura sopravvenuta.

bligazione contrattuale a carico dell'istituto di credito consistente nell'impegno di non applicare mai, per tutta la durata del rapporto, interessi in misura superiore a quelli massimi consentiti», in *I Contr.*, 2020, 137 s., spec. § 7.1 e 7.2. La Suprema Corte aggiunge altresì che «in caso di contestazione, graverà sull'intermediario l'onere della prova di avere regolarmente adempiuto all'impegno assunto», ivi 138 ss.

⁶⁵ Cass., Sez. Un., 19 ottobre 2017, n. 24675: in tale decisione, si fa riferimento sia ai rapporti sorti prima dell'entrata in vigore della l. 108/96, sia ai contratti stipulati successivamente alla stessa ma divenuti in corso di svolgimento, eccedenti la soglia di usura. Così, nella medesima si afferma che l'eventuale superamento sopravvenuto del limite usurario non determina alcuna invalidità né incide sull'efficacia della clausola di determinazione del tasso, ove questa sia stata convenuta in conformità alla normativa vigente al tempo della stipula.

⁶⁶ Salvi, op. cit., 519.

Alla luce delle considerazioni che precedono, l'ordinanza in esame non interviene con la finalità di colmare eventuali criticità evidenziate da diversi orientamenti, ma applica, in modo lineare e rigoroso, principi già consolidati in giurisprudenza, rappresentando la naturale conseguenza dell'impostazione che ancora oggi assegna al momento genetico del contratto un valore dirimente nella verifica dell'usurarietà del tasso pattuito. Ne discende, in tutta coerenza, l'irrelevanza di qualsiasi circostanza successiva, ivi compresa la diversa data di erogazione dedotta nel caso di specie.

Analogamente, con riguardo agli interessi moratori, l'ordinanza valorizza la presenza della clausola di salvaguardia quale elemento volto a evitare l'applicazione di interessi eccedenti la soglia, sottolineando come, nel caso concreto, nessun interesse oltre soglia sia stato percepito, come accertato dal CTU. La funzione conformativa della clausola di salvaguardia viene così ricondotta all'interno del quadro sistematico tracciato dalla giurisprudenza di legittimità, quale presidio diretto a garantire che l'assetto negoziale rimanga entro i limiti normativi sin dalla sua origine.

Abstract

Il contributo prende le mosse dall'ordinanza n. 30404 del 26 novembre 2024 della Corte di Cassazione, sez. I, che ribadisce l'irrelevanza dell'usura sopravvenuta nei contratti di finanziamento, ancorando il giudizio di usurarietà al solo momento della pattuizione degli interessi. L'autore esamina criticamente tale orientamento consolidato, con particolare attenzione al ruolo della buona fede *in executivis*, alla questione degli interessi moratori e alla funzione conformativa della clausola di salvaguardia. L'analisi conduce a ritenere che l'usura costituisca un vizio genetico del contratto, la cui valutazione non può che essere ancorata al momento della sua insorgenza.

The paper examines Order No. 30404 of 26 November 2024 issued by the First Civil Division of the Court of Cassation, which reaffirms the irrelevance of supervening usury in loan agreements, confining the assessment of usurious interest rates exclusively to the moment of their contractual stipulation. The author analyses this established approach, focusing on the role of good faith in contract performance, the treatment of default interest, and the conformative function of the so-called "safeguard clause". The analysis supports the view that usury constitutes a genetic defect of the contract, the assessment of which must necessarily be referred to the moment of its inception.